LAISA
LEGAL TECH SOLUTIONS AND ADVISORY

DIRITTO AL CONTRATTO BANCARIO ULTRADECENNALE

IL RINVIO ALLA CGUE EX ART. 267 TFUE NON PASSA

LE PRONUNCE OTTENUTE DALLO STUDIO LAISA NELLE CORTI ITALIANE

Commento a:

- *Tribunale di Pescara, ordinanza del 24 settembre 2025*
- *Tribunale di Pescara, sentenza n. 1078/2025 del 15 ottobre 2025*
- *Tribunale di Caltanissetta, sentenza n. 176/2026 del 19 febbraio 2026*
- *Corte d'Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza n. 113/2026 del 20 marzo 2026*

1. Premessa: il contenzioso seriale e la strategia del rinvio pregiudiziale

Il tema dell'accesso alla documentazione bancaria - e in particolare del diritto del cliente a ottenere copia del contratto stipulato con l'intermediario dieci anni prima della richiesta - è tra i filoni seriali più dibattuti nel contenzioso bancario degli ultimi anni. In tale contesto, lato consumatori è stata elaborata una strategia processuale: investire il giudice nazionale di un'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, prospettando un asserito contrasto tra la prassi giurisprudenziale italiana - secondo cui, correttamente, il diritto alla consegna della copia del contratto bancario si prescrive in dieci anni decorrenti dalla stipulazione - e i principi europei di trasparenza e tutela del consumatore sanciti dalla Direttiva 2008/48/CE.

In LAISA, assistendo istituti di credito e intermediari finanziari nei giudizi in commento, abbiamo elaborato e articolato con successo le difese che hanno condotto al rigetto nel merito delle istanze avversarie.

Le pronunce che si commentano contengono argomenti meritevoli di approfondimento per la coerenza logico-giuridica che li caratterizza e per il valore operativo loro attribuibile per la difesa degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

2. La questione formulata dal consumatore

Il consumatore chiedeva valutarsi la possibilità di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, per ottenere pronuncia sulla compatibilità con il diritto europeo della prassi - avallata da parte della giurisprudenza nazionale - secondo cui sarebbe legittimo negare al cliente l'accesso alla copia del contratto bancario ove decorsi più di dieci anni dalla stipulazione, anche quando il rapporto non risulti estinto o non siano decorsi dieci anni dall'effettiva cessazione.

La questione, così come formulata dal consumatore, era articolata nel seguente quesito pregiudiziale: se osti al diritto dell'Unione Europea, segnatamente agli articoli 5, 6, 10 e 17 della Direttiva 2008/48/CE, interpretati alla luce dei principi di trasparenza e tutela del consumatore, una normativa interna o una prassi giurisprudenziale che consenta alla banca di rifiutare la consegna della copia del contratto qualora siano trascorsi più di dieci anni

dalla stipulazione, ancorché il rapporto non risulti ancora estinto o non siano ancora decorsi dieci anni dalla sua cessazione.

Il fondamento teorico della richiesta era costruito su un duplice argomento:

a) da un lato tale orientamento si porrebbe in evidente contrasto con la Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che imporrebbe agli istituti di credito obblighi informativi continui e completi nei confronti dei consumatori, stabilendo che il consumatore ha diritto di ricevere una copia del contratto e delle condizioni applicabili "in ogni momento" e non solo in sede di stipula, essendo ispirata ai principi di trasparenza, proporzionalità e protezione del contraente debole;
b) dall'altro - secondo l'interpretazione della CGUE - tali obblighi si estenderebbero alla fase successiva alla conclusione del contratto, fintanto che il rapporto non risulti definitivamente estinto, e costituirebbero un'espressione del più generale principio di trasparenza sancito dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e recepito nella disciplina interna mediante il TUB.

3. Il rigetto del rinvio pregiudiziale: i profili di inammissibilità — le difese di LAISA accolte dai giudici

3.1 *Il perimetro dell'art. 267 TFUE: oggetto e limiti*

La difesa articolata in LAISA ha in primo luogo evidenziato che l'istanza era tecnicamente e giuridicamente inammissibile ed erronea, essendo notorio che oggetto di doglianza in via pregiudiziale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea possano essere soltanto "*l'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione, e non l'interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nell'ambito del procedimento principale*".

Tale rilievo è stato recepito in termini identici dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 176/2026, il quale ha confermato che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve riguardare l'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione e non l'interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nell'ambito del procedimento principale.

Il meccanismo del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, come noto, è uno strumento di cooperazione tra giudice nazionale e Corte di Giustizia diretto a garantire l'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione nell'ordinamento degli Stati membri. La sua funzione presuppone che il giudice nazionale sia chiamato ad applicare direttamente una norma europea nell'ambito della controversia pendente. Al riguardo possono essere oggetto di rinvio pregiudiziale esclusivamente le norme di diritto europeo che il Giudice Nazionale può essere chiamato ad applicare ed interpretare direttamente nell'esercizio delle sue funzioni giudicanti. Rispetto alla materia oggetto del contendere, l'organo giudicante non è chiamato ad applicare in via diretta alcuna norma europea ma esclusivamente il diritto (italiano) nazionale.

3.2 *La genericità e l'inconferenza dell'istanza*

È stata poi evidenziata con precisione la doppia inconferenza della questione formulata dalla controparte. L'istanza avversaria era generica e inconferente; (**i**) il consumatore non specificava invero quale fosse la norma nazionale/interna asseritamente in contrasto con la normativa europea, (**ii**) né indicava in maniera precisa a quali pronunciamenti dovesse ricondursi la "prassi giurisprudenziale" a cui faceva sommariamente riferimento, e a differenza di quanto affermato dalla controparte, (**iii**) **la normativa europea richiamata - in particolare, la Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori - non prescrive che il consumatore debba ricevere una copia del contratto e delle condizioni applicabili "in ogni momento"**. Tale principio non è infatti rinvenibile in alcuno degli articoli della menzionata Direttiva richiamati dal consumatore.

Tale ultimo punto è di rilevanza nodale. Il consumatore aveva invocato gli articoli 5, 6, 10 e 17 della Direttiva 2008/48/CE, sostenendo che da essi sarebbe emerso un diritto alla copia del contratto, esercitabile "in ogni momento" e per tutta la durata del rapporto. Tale lettura non trova tuttavia riscontro nel testo della Direttiva che disciplina gli obblighi informativi in fase precontrattuale e al momento della conclusione del contratto, senza statuire alcun diritto perpetuo o ultradecennale alla restituzione di documentazione contrattuale già consegnata.

3.3 *La questione come problema di diritto interno, non europeo*

Appariva pertanto del tutto evidente come nel caso di specie il consumatore suggeriva di sollevare in via pregiudiziale presso la Corte di Giustizia Europea una non meglio individuata quanto inesistente normativa interna e una indefinita "prassi giurisprudenziale" nazionale, uscendo così dal perimetro applicativo dell'art. 267 TFUE.

I giudici hanno integralmente condiviso tale impostazione, stabilendo che la questione posta dal cliente/consumatore non riguardava l'interpretazione o la validità di una norma europea, ma esclusivamente l'interpretazione delle norme interne - segnatamente gli artt. 117 e 119 del TUB - e della "prassi giurisprudenziale" che ne aveva fatto applicazione. La Corte di Giustizia non è competente a pronunciarsi su questioni di diritto interno, né può essere investita di un compito che, nella sostanza, consisterebbe nell'indicare al legislatore italiano come riformare la normativa nazionale.

3.4 *Il rinvio come questione de iure condendo*

Il Tribunale di Pescara, con l'ordinanza del 24 settembre 2025, ha esplicitato in modo particolarmente efficace il surrichiamato profilo, aderendo alla tesi sviluppata nell'interesse dell'intermediario finanziario, valutando non rimettibile alla Corte di Giustizia Europea una questione attinente al diritto interno *de jure condendo*.

Il consumatore, in sostanza, non chiedeva alla Corte di Giustizia di interpretare una norma europea esistente, ma di affermare che il legislatore italiano avrebbe dovuto introdurre - ovvero che la giurisprudenza avrebbe dovuto riconoscere - un diritto alla copia del contratto bancario privo di limite temporale o con un termine decorrente dalla chiusura del rapporto, anziché dalla stipulazione. Si tratta di una richiesta che esula radicalmente dalla funzione del rinvio pregiudiziale, che non è quella di orientare la politica legislativa degli Stati membri, ma di garantire l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione vigente.

3.5 *Il difetto di rilevanza processuale: la vittoria presso la Corte d'Appello di Sassari*

Un ulteriore e autonomo motivo di rigetto - anch'esso sostenuto con successo - è emerso nella vicenda decisa dalla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 113/2026 del 20 marzo 2026. L'istanza di rinvio pregiudiziale era stata formulata dal consumatore appellante nelle note conclusive. La Corte d'Appello ha dichiarato l'istanza priva di rilevanza, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.

Il principio che emerge - anticipato nelle note difensive depositate da LAISA - è chiaro: il rinvio pregiudiziale può essere disposto soltanto quando la questione interpretativa concernente il diritto dell'Unione sia necessaria per la definizione della controversia principale. Laddove la causa venga decisa per ragioni preliminari che prescindono dall'applicazione del diritto europeo, il rinvio diviene irrilevante e deve essere rigettato per difetto del presupposto della "necessità" sancito dall'art. 267 TFUE.

4. La Direttiva 2008/48/CE non prescrive un diritto alla copia "in ogni momento"

Il punto centrale della questione pregiudiziale proposta dal consumatore era l'assunto - tuttavia infondato - secondo cui la Direttiva 2008/48/CE imponeva un diritto alla copia del contratto esercitabile "in ogni momento".

Ebbene abbiamo contrastato e dimostrato l'infondatezza di tale tesi con argomenti che i giudici hanno integralmente condiviso; la normativa europea richiamata - in particolare, la Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori - non prescrive che il consumatore debba ricevere una copia del contratto e delle condizioni applicabili "in ogni momento". Tale principio, infatti, non è rinvenibile in alcuno degli articoli della menzionata Direttiva richiamati dal consumatore.

La Direttiva 2008/48/CE disciplina gli obblighi precontrattuali (artt. 5 e 6), i requisiti di contenuto del contratto di credito (art. 10) e il diritto di recesso (art. 14), senza in alcun punto sancire un diritto perpetuo o illimitato del consumatore alla consegna di documentazione contrattuale già ottenuta in sede di stipulazione. La pretesa interpretazione estensiva proposta dal consumatore non trovava riscontro nel testo della Direttiva e pertanto non avrebbe potuto costituire oggetto di un rinvio pregiudiziale, che presuppone l'esistenza di un autentico dubbio interpretativo su una norma europea esistente.

5. Le implicazioni operative per la difesa degli intermediari

L'analisi delle pronunce che ci occupano consente di delineare una strategia difensiva e argomentazioni a sostegno dell'infondatezza delle istanze avversarie, rivelatesi coerenti, solide e vincenti presso gli organi investiti della questione.

In generale la strategia difensiva principale nei casi in cui il cliente chieda documentazione ultradecennale, consiste nella dimostrazione dell'avvenuta consegna del contratto al momento della stipulazione, attraverso la firma della ricevuta o analoga evidenza documentale, se ciò è stato contestato. Essa resta la difesa più solida, capace di escludere in radice qualsiasi inadempimento. In tale ipotesi il cliente non può nemmeno azionare il diritto ex art. 117 TUB, non avendo allegato - come invero richiesto dalla norma - di non aver ricevuto copia del contratto al momento della sottoscrizione.

Laddove si volesse ritenere applicabile l'art. 119, comma 4, TUB, il termine decennale deve necessariamente decorrere dal momento della stipulazione, in quanto, in ragione del reciproco onere di conservazione della documentazione contrattuale (che ricade indifferentemente sui contraenti), il cliente non solo è tenuto a custodire diligentemente la propria copia del contratto, ma è ampiamente tutelato dalla possibilità di ricevere una nuova copia nei successivi dieci anni dalla sottoscrizione.

Non può essere affermato dal correntista un diritto ad ottenere la consegna della copia del contratto dalla banca o dall'intermediario finanziario senza allegare la mancata ricezione al momento della sottoscrizione, giacché, al pari di questi egli è tenuto a conservare l'originale o la copia e in difetto, non può eludere l'onere probatorio invocando il pari dovere di conservazione i capo banca e intermediario; tanto meno affermando che siano essi a dover dimostrare l'avvenuta originaria consegna dei contratti, pi quanto in tal modo si produrrebbe l'effetto di riversare su tali soggetti l'onere probatorio in assenza della allegazione del preteso inadempimento.

*

Le pronunce commentate costituiscono una tappa significativa nel processo di consolidamento della giurisprudenza favorevole agli intermediari in materia di contratti bancari ultradecennali.

Il rigetto dell'istanza di rinvio pregiudiziale è stato pronunciato con motivazioni convergenti e giuridicamente inoppugnabili, che rispecchiano fedelmente le difese articolate da LAISA nelle rispettive sedi giudiziarie:

- **inammissibilità**: l'art. 267 TFUE consente di rimettere alla Corte di Giustizia esclusivamente questioni sull'interpretazione o validità del diritto dell'Unione, non questioni di diritto interno o di "prassi giurisprudenziale" nazionale. La suddetta richiesta è inammissibile e pertanto immeritevole di accoglimento, trattandosi di questione de iure condendo che non può rimettersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve riguardare l'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione e non l'interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nell'ambito del procedimento principale. Difetto in definitiva il presupposto per il rinvio;

- **infondatezza nel merito**: la Direttiva 2008/48/CE non contempla il diritto del consumatore a ricevere "in ogni momento" una copia del contratto e delle condizioni applicabili, né tale principio è rinvenibile in alcuno degli articoli della menzionata Direttiva richiamati dal consumatore;

- **solidità della soluzione di diritto interno**: il sistema degli artt. 117 e 119 TUB, come interpretato dalla Cassazione, concede al consumatore dieci anni dalla stipulazione per richiedere la copia del contratto, termine che rispetta il principio di uguaglianza tra le parti nell'onere conservativo e che trova il proprio fondamento sistematico negli artt. 2935 e 2220 c.c.;

- **conformità al principio di effettività**: il limite temporale di dieci anni contemplato dall'art. 119 TUB è ricondotto dalla giurisprudenza alla durata dell'obbligo legale di conservazione della documentazione contabile gravante sull'imprenditore bancario, corrispondente all'art. 2220 c.c.

*

In conclusione il tentativo di azionare il meccanismo del rinvio pregiudiziale come leva per sovvertire un orientamento di legittimità consolidato, si è rivelato giuridicamente insoddisfacente e processualmente improduttivo. I giudicanti - dal giudice monocratico di primo grado alla Corte d'Appello - hanno risposto con uniformità, ribadendo le tesi sostenute da LAISA: la questione non appartiene al piano del diritto europeo ma a quello del diritto nazionale e su tale piano la risposta è già stata fornita con chiarezza dalla Corte di Cassazione: il *dies a quo* del termine decennale decorre dalla stipulazione del contratto.

Antonio Laorenza
Associate (Milano)
alaorenza@laisalegal.com

Giacinto Di Donato
Partner (Roma)
gdidonato@laisalegal.com

Il documento è stato redatto ai fini informativi dei clienti LAISA, è di proprietà della STA e non è un parere.